

# TI\_GERICHTE 34.2000.62 vom 17. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2000.62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2000.62)

FR: TI\_GERICHTE 34.2000.62 du 17 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 34.2000.62 del 17 settembre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 16

della citata legge precisa che

### E. 41

cpv. 1 LPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili (cfr. RDAT I-1995 p. 232). Tale norma si applica solo alla previdenza obbligatoria (H. M. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 104 N 20). La stessa regolamentazione è tuttavia prevista per la previdenza obbligatoria agli art. 127 e 128 CO (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b). In caso di rendita di invalidità le rate si prescrivono in cinque anni, mentre la pretesa principale ("Rentenstammrecht") in dieci anni (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129; DTF 117 V 332 consid. 4). Non essendo l'azione di cui all'art. 73 LPP sottoposta ad un termine, le pretese si estinguono quindi solo in virtù dell'art. 41 LPP (DTF 117 V 333; DTF 116 V 343; DTF 115 V 379). Per l'art. 130 CO "la prescrizione comincia quando il credito è esigibile". Per l'art. 135 CO "La prescrizione è interrotta: 1. mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; 2. mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazione". 2.4 Alla luce delle disposizioni succitate, le censure sollevate dall'attore devono essere disattese. In effetti la Cassa \_\_\_\_\_ di compensazione ha stabilito che il diritto alla mezza rendita è nato il 1 dicembre 1989. Quindi anche la rendita della Cassa pensioni ha effetto dalla medesima data (consid. 2.2). L'assicurato dal canto suo ha fatto valere la prima volta la propria pretesa con lettera del 17 febbraio 2000. Questo atto non è però interruttivo della prescrizione, al contrario della petizione del 7 dicembre 2000 (art. 135 cif. 2 CO). Di conseguenza la Cassa pensioni avrebbe potuto sollevare l'eccezione della prescrizione addirittura fino al mese di dicembre 1994. Vi ha invece rinunciato tenendo conto della data della prima richiesta di rendita dell'assicurato. Poiché per il periodo precedente il 1. febbraio 1995 la Cassa pensioni ha correttamente sollevato l'eccezione di prescrizione, che è effettivamente intervenuta, su questo punto la petizione dev'essere respinta. 2.5 Per quanto riguarda l'ammontare del guadagno assicurato posto alla base del calcolo della mezza rendita si rileva che secondo l'art. 23 LPP hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. Per l'art. 24 LPP " 1 L'assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se,

nel senso dell'AI, è invalido per almeno i due terzi e alla mezza rendita se è invalido per almeno la metà. 2 La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. Il pertinente avere di vecchiaia consta: a. dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita, senza gli interessi. 3 Tali accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza". L'art. 18 OPP2, che stabilisce cosa si deve intendere con salario coordinato ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LPP (cfr. Commento al progetto dell'OPP2 p. 21; Le calcul des prestations assurées selon la LPP, RCC 1985 p. 200ss.), prevede che: " 1 In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1). 2 Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi dodici mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo. 3 Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa." I capoversi 2 e 3 si fondano sull'art. 34 cpv. 1 lett. a LPP, secondo cui il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se l'anno di assicurazione determinante secondo l'art. 24 cpv. 3 LPP è incompleto o durante questo periodo, l'assicurato non frui della sua completa capacità al guadagno (SZS 1997 p. 473 consid. 3a; commento all'OPP2 p. 21). 2.6 La LPP prevede tuttavia delle disposizioni minime (art. 6 LPP), a cui non si può derogare a sfavore dell'assicurato, per cui il fondo di previdenza può prevedere una diversa modalità di calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative. Per l'art. 49 LPP inoltre " 1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione paritetica (art. 51), sulla responsabilità (art. 52), sul controllo (art. 53), sul fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c, cpv. 2■5, art. 56a, art. 57 e 59), sulla vigilanza (art. 61, 62 e 64), sulla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, art. 67, 69 e 71 ), sul contenzioso (art. 73 e 74) e sulle disposizioni penali (art. 75■79)." Secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LPP inoltre gli istituti di previdenza emanano, tra l'altro, disposizioni sulle prestazioni. Secondo l'art. 28 della LCP in vigore al momento della nascita del diritto, nel 1989 (XXVI), " La pensione di invalidità ammonta al 60 per cento del guadagno assicurato al momento in cui i rapporti di servizio o di lavoro sono stati sciolti o modificati per causa di invalidità. Se il membro non avrebbe avuto 40 anni di assicurazione a 65 anni compiuti, la pensione di invalidità è ridotta secondo i tassi attuariali. Il DFF pubblica una tabella sui tassi di riduzione." L'art. 16 della citata legge precisa che " 1 Il guadagno assicurato dell'agente è composto: a. dello stipendio stabilito nell'articolo 36 della legge sui funzionari; b. delle seguenti retribuzioni dichiarate assicurabili dal Consiglio federale: 1. indennità di residenza; 2. indennità di rincaro; 3. indennità fisse; c. previa sottrazione: 1. della deduzione di coordinamento equivalente alla rendita semplice massima di vecchiaia di cui all'articolo 34 della LAVS e 2. di un quinto della parte di retribuzione secondo le lettere a e b numeri 2 e 3, che supera il limite della classe superiore di stipendio secondo l'articolo 36 capoverso 1

della legge sui funzionari. 2 Per i salariati delle organizzazioni affiliate, la \_\_\_\_\_ stabilisce il guadagno assicurato secondo il capoverso 1. 3 Per stabilire il guadagno assicurato degli apprendisti delle professioni di monopolio, è determinante la classe di stipendio alla fine del tirocinio. 4 Nel caso di attività a tempo parziale, la deduzione di coordinamento è stabilita in funzione del grado di occupazione. Se subentra un'invalidità parziale o se il grado di attività è ridotto, il guadagno assicurato è diminuito nella stessa proporzione dello stipendio. 5 Il membro è autorizzato a conservare, immutato il guadagno assicurato, se questo dovesse essere ridotto, senza il versamento di una prestazione assicurativa, a cagione della riduzione del grado d'occupazione o di mutamento di lavoro, in particolare per retrogradazione o assegnazione ad un'altra attività. In tale caso, egli è però tenuto ad addossarsi, per la differenza tra il guadagno assicurato anteriore e il guadagno assicurato al momento della mutazione, tanto i propri contributi, quanto quelli del datore di lavoro. Quest'ultimo, se è all'origine della mutazione, può assumere i contributi in tutto o in parte. 6 Il guadagno assicurato non viene ridotto se la deduzione di coordinamento è aumentata semplicemente in seguito ad adeguamento alle rendite AVS. Dell'importo che corrisponderebbe alla riduzione del guadagno assicurato sarà nondimeno tenuto conto all'atto di un successivo aumento del medesimo. 7 Per quanto concerne la LPP, è determinante il salario coordinato definito nell'articolo 8 della medesima." 2.7 Dai conteggi prodotti pendente causa dalla convenuta risulta che il guadagno assicurato posto alla base del calcolo della mezza rendita del 2001 è di fr. 17'729 (50% di fr. 35'458; XIII, doc. \_; X, doc. \_; XXII, doc. \_). Questo importo è il risultato dell'adeguamento al rincaro dell'ammontare di fr. 27'943, pari al guadagno assicurato nel 1990; XXII) Il rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto dal 16 novembre 1990. Dalla tassazione fiscale 1989/1990 emerge che in quell'anno il salario era di fr. 43'782 (cfr. inc. CPC). La quota di coordinamento era di fr. 19'200 (1990/1991). La \_\_\_\_\_ ha dal canto suo comunicato che il salario lordo percepito dall'assicurato nel 1989 è di fr. 43'159, mentre nel 1990 (dal 1 gennaio al 15 novembre) di fr. 41'433. Pendente causa il TCA ha quindi chiesto alla convenuta di indicare in dettaglio come è stato calcolato il guadagno assicurato " con riferimento alla vostra lettera del 17 agosto 2001 vi comunichiamo che per l'anno della sua uscita dalla \_\_\_\_\_ (=1990) il guadagno assicurato dell'attore è stato, in base all'articolo 16 degli Statuti del 2 marzo 1987 della DFA rispettivamente all'articolo 23 degli Statuti del 24 agosto 1994 della CPC (RS 172.222.1), fissato come segue:

Stipendio	fr. 45'575.-	Indennità di
residenza	fr. 1'568.-	fr. 47'143.-

./ deduzione di coordinamento, equivalente alla rendita semplice massima di vecchiaia di cui all'articolo 34 LAVS fr. 19'200.- Guadagno assicurato fr. 27'943.- L'importo di fr. 27'943.- è stato adeguato al rincaro (cfr. allegato). Nella determinazione delle nostre prestazioni di rendita la base di calcolo era sempre costituita dal guadagno assicurato comprensivo del rincaro, vale a dire fr. 34'044.- (per l'anno 1995) fino a fr. 35'458.- (per l'anno 2001)." 2.8 Alla luce dei dati sopra esposti questo Tribunale non può che concludere per la correttezza del guadagno assicurato stabilito dalla convenuta. In effetti, oltre a essere conforme alle disposizioni in vigore alla nascita del diritto, citate al considerando 2.6, l'importo si fonda su un reddito percepito nel 1990 dall'assicurato (fr. 45'575 oltre alle indennità di residenza) superiore a quello da lui stesso indicato all'attenzione della Cassa pensioni nella lettera del 13 marzo 2001 (fr. 43'782; cfr. inc. CP). Visto quanto sopra il guadagno assicurato posto alla base del calcolo della mezza rendita di invalidità dovuta all'assicurato dev'essere confermato e la petizione respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.